



Azienda Bergamasca Formazione

BERGAMO, 17 MAGGIO 2018

OGGETTO: **NOMINA DPO** a seguito affidamento diretto relativo a gara informale (ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016) per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di adeguamento del sistema di gestione della Privacy di ABF come da disposizioni del nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati (UE 2016/679) e incarico DPO (Data Protection Officer).
CIG Z40237CB13

VISTA la determinazione dirigenziale 58 del 9 aprile 2018 con cui si è provveduto a creare la figura di DPR (Data Protection Officer) per questa azienda;

PRESO ATTO che in data mercoledì 10m maggio 2018 si è provveduto ad inviare richiesta di preventivo a tre diversi operatori per il servizio di adeguamento del sistema di gestione della Privacy di ABF come da disposizioni del nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati (UE 2016/679) e incarico DPO (Data Protection Officer);

PRESO INOLTRE ATTO che la suddetta richiesta di offerta scadeva il 17 maggio 2018 e entro tale data sono pervenute tre offerte e riscontrato che quella economicamente più vantaggiosa è di DPO SERVICE di OBERTI MICHELE, Via S. Alberto 3, 24020 Parre (BG), C.F. BRTMHL75E03C800B e P.IVA 04290240169 (vedi offerte allegate);

SI DETERMINA

di affidare a OBERTI MICHELE, Via S. Alberto 3, 24020 Parre (BG), C.F. BRTMHL75E03C800B e P.IVA 04290240169 il servizio di Data Protection Officer di ABF ai sensi art. 37 del regolamento europeo 679/2016 **per il periodo 25 maggio 2018 - 24 maggio 2021.**

DETERMINA INOLTRE

di nominare Oberti Michele quale DPO (DATA PROTECTION OFFICER) di ABF e dei centri di formazione professionale possedendo **un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento.**

Compiti

I compiti del responsabile della protezione dei dati sono quelli previsti dagli art. 38 e 39 del Regolamento UE n. 2016/679 per il D.P.O. e che qui riportiamo integralmente:

1.) Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Il Direttore Generale
Daniele Rota



Responsabile di procedimento: dott. Roberto Pievani 035-3693716